DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

# Art. 2

## Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali

Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."; nell'ultimo periodo le parole: "dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "venti milioni". All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri". Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera d), numero 01), del decreto-legge n. 669 del 1996, puo' farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972. La disposizione del comma 1 si applica dal 1 gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

Versione in vigore dal 12 marzo 1997, non più in vigore dal 11 maggio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni tributarie urgenti |
| Estremi | Decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti/art-2-disposizioni-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it